

COMUNITA' MONTANA VALLI MONGIA CEVETTA E LANGA CEBANA

STATUTO DELLA CONSULTA DELLE DONNE ELETTE

ART. 1 ISTITUZIONE

La Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana con deliberazione del Consiglio n° 64 del 25.11.2005 istituisce la Consulta delle Donne Elette quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica. La Consulta delle Donne Elette è organo consultivo e propositivo della Comunità Montana volto a valorizzare le esperienze delle donne, con funzione di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti dell'Amministrazione dell'Ente montano. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali dell'Ente e la società civile femminile.

Art. 2 FINALITA'

La Consulta delle Donne Elette persegue lo scopo di:

- a) rendere le elette nelle Assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;
- b) aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;
- c) offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della Consulta stessa;
- d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della Cosa Pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
- e) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee rivolte alla popolazione femminile;
- f) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
- g) agevolare i contatti con le Istituzioni;
- h) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
- i) sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la Società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Articolo 3
ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea delle elette
- b) l'Ufficio di Presidenza

Articolo 4
L'ASSEMBLEA DELLE ELETTE

1. L'Assemblea delle elette è formata dalle consigliere elette nei consigli comunali.
2. Il diritto a far parte dell'Assemblea delle elette si acquisisce all'atto dell'elezione e viene meno allorché cessi, per qualsiasi causa, la carica a cui si è state elette.
3. L'Assemblea delle elette è convocata dall'Ufficio di Presidenza e si riunisce almeno tre volte all'anno.
6. Alle riunioni dell'Assemblea delle elette possono essere invitate le rappresentanti delle associazioni femminili operanti sul territorio e le nominate negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive.

Articolo 5
L'UFFICIO DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE

1. L'Ufficio di Presidenza è composto: dal Presidente, dal Vice Presidente, da cinque componenti della Consulta eletti in unica votazione a scrutinio palese, e da un Segretario senza diritto di voto.
2. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di coordinamento e di attuazione delle decisioni assunte dalla Consulta.
3. Il Presidente coordina i lavori della Consulta.
4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza saranno eletti dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, secondo i parametri di cui al successivo art. 12 commi 1 e 2.
5. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i funzionari dipendenti della Comunità Montana.
6. La perdita dello status di eletta comporta la decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza.
7. L'Ufficio di Presidenza viene comunque rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio della Comunità Montana.

Articolo 6
L'UFFICIO DI PRESIDENZA - COMPETENZE

L'Ufficio di Presidenza:

- a) propone attività di programmazione e pianificazione di azioni alla Consulta;
- b) dà attuazione alle iniziative decise dalla Consulta;
- c) assicura i rapporti con gli organi della Comunità Montana e con Enti ed Associazioni esterne sulla base delle indicazioni della Consulta;
- d) assume, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Consulta, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni sono sottoposte alla Consulta nella sua prima successiva seduta.

L'Ufficio di Presidenza assume le sue decisioni a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7
IL PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta:

- a) assume la rappresentanza formale della Consulta delle Donne Elette;
- b) convoca e presiede la Consulta;
- c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

Art. 8
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

Art. 9
DURATA

La Consulta è convocata dal Presidente della Comunità Montana e presieduta dalla componente più giovane, entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio dell'Ente e dura in carica per il periodo del mandato del Consiglio; continua peraltro ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta.

Art. 10
SEDE

La Consulta ha sede presso la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana.

Art. 11
FUNZIONAMENTO

1. La Consulta esercita le proprie funzioni con piena autonomia; assume iniziative di partecipazione, informazione, consultazione e sintonia con gli scopi statutari e in conformità con lo Statuto della Comunità Montana;
2. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno;
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Comunità Montana;
4. Può essere, altresì, convocata, in via straordinaria, per la trattazione di determinati argomenti su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, oppure dall'Ufficio di Presidenza. Nel primo caso la seduta deve aver luogo entro 10 giorni da quando la richiesta è pervenuta al Presidente;

5. La convocazione della Consulta è fatta, con avviso scritto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'avviso telefonico 24 ore prima;
6. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto delle proposte formulate dalla stessa Consulta nelle riunioni precedenti;
7. La Consulta può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di enti o associazioni.

Art. 12

1. In seduta di prima convocazione occorre, per la validità della stessa, la presenza di metà più uno delle componenti assegnate.
2. In seduta di seconda convocazione da tenersi comunque nello stesso giorno e ad almeno un'ora di distanza da quella di prima convocazione, perché la stessa sia valida è necessaria la presenza di almeno un terzo delle componenti assegnate.
3. Le decisioni della Consulta vengono assunte con voto palese.
4. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione avviene a scrutinio segreto.
5. Le decisioni della Consulta sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
6. E' richiesta invece la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Consulta per proposte di modifica dello Statuto.
7. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Consulta può comportare, a seguito di richiesta di motivazione e su proposta della Consulta, fatti salvi i principi del giusto provvedimento, la decadenza dalla carica del componente; tale decadenza è deliberata dal Consiglio della Comunità Montana.
8. Ai lavori della Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio della Comunità Montana.
9. La Consulta può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni da essa proposti. Le proposte di questi devono ottenere l'approvazione della Consulta. Anche a detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche cittadini o consulenti scelti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.
10. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Consulta che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno tre componenti della Consulta scelti sulla base delle loro competenze e disponibilità.
11. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore a scelta al suo interno che tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza.
12. All'Ufficio di Presidenza devono pervenire le convocazioni ed i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.
13. I componenti della Consulta possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.
14. I gruppi di lavoro possono, motivandone le necessità e previa autorizzazione del Presidente, riunirsi anche in sedi diverse da quella ordinaria.

Art. 13

1. Delle sedute della Consulta viene redatto un verbale a cura del Segretario.
2. I componenti che vogliono far risultare a verbale loro dichiarazioni le dettano o ne consegnano il testo scritto.
3. Il verbale è approvato nella successiva seduta della Consulta; esso è firmato dal Segretario e dal Presidente.
4. I verbali, una volta approvati e qualora contengano riferimenti all'attività amministrativa, sono trasmessi al Presidente della Comunità Montana.

Art. 14

La Consulta si avvale e utilizza le strutture, i mezzi e le risorse della Comunità Montana, secondo la normativa dello Statuto dell'Ente.

Art. 15

1. La Consulta può avvalersi dell'apporto e del contributo di esperti e di organismi esterni.
2. Se tale apporto non è gratuito, la Consulta deve preventivamente ottenere l'autorizzazione della Giunta della Comunità Montana.

Art. 16

1. La Consulta ha il diritto di partecipare, con propri rappresentanti, ad altri organismi, in conformità allo Statuto della Comunità Montana e previa nomina dei rappresentanti stessi da parte del Consiglio della Comunità Montana.
2. La Consulta esprime pareri non vincolanti richiesti dagli organi di governo della Comunità Montana sugli atti e le iniziative da questa promossi a favore della popolazione femminile del territorio.

Art. 17

REGOLAMENTO

- 1) La Consulta adotta un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori, che dovrà essere approvato nella prima seduta.
- 2) Spetta al regolamento fissare il numero e le attribuzioni dei Gruppi di lavoro.
- 3) Le modifiche del regolamento devono essere approvate a maggioranza dell'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.